



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRENTO

N. 122/13 Sei  
N. 738/11 Cont  
N. 1147 Cro  
N. 351 Req

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ANNA  
MANTOVANI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 738/2011 del Registro Generale Affari Contenziosi  
promossa

da

**[REDACTED]** assistita e difesa  
dall'avv. Paolo Polato del foro di Venezia, elettivamente domiciliato in via  
Suffragio 46, Trento, con delega in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]** assistita e difesa dall'avv. Massimo Zanoni, via Grazioli 106,  
Trento, con delega in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA

Oggetto: Rapporti bancari.

Conclusioni

Per l'attrice: "In via preliminare

☐ Voglia l'Ill.mo Signor Giudicante, sollevare questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 2 comma 61 dell'allegato all'art. 1 della L. 26.02.2011 n. 10, pubblicata in G.U. n. 47 Sez. Ordinaria del 26.02.2011, approvata a conversione del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 (legge di conversione maxiemendamento del c.d. "Milleproroghe"), avanti all'Ill.ma Corte Costituzionale per la violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza ex art. 3 Costituzione, della potestà giurisdizionale ex art. 102 Costituzione, del giusto processo ex art. 111 Costituzione, della tutela del risparmio ex art. 47 Costituzione per i motivi elencati in narrativa e per i diversi ed ulteriori che si andranno a trovare.

In via principale

☐ accertarsi l'inadempimento da parte dell'istituto bancario del contratto stipulato fra le parti in data 13.05.2009 e che prevede un'apertura di fido sino all'importo di € 100.000,00 all'attrice da parte della convenuta; per l'effetto di ciò, condannare l'istituto di credito convenuto alla rifusione del danno nella misura che emergerà in corso di causa e sarà ritenuta di giustizia dal

Giudicante;

☐ accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della convenuta del contratto di cui al punto precedente consistente nell'ingiustificato rifiuto o ritardo nel pagamento delle ricevute bancarie (c.d. riba); in forza di ciò, condannarsi la banca convenuta a rifondere gli interessi indebitamente versati dall'attore a terzi a seguito del mancato e/o tardivo pagamento delle fatture oltre gli interessi, le rivalutazioni e le eventuali sanzioni derivanti da questo

comportamento dal dovuto al saldo nella misura che emergerà in corso di causa;

accertato il grave danno all'immagine subito dal legale rappresentante pro tempore della società attrice a seguito dell'illegittimo comportamento dell'istituto di credito convenuto, condannare il medesimo al risarcimento del danno all'immagine da essi subito che si quantifica in quella somma che emergerà in corso di causa e verrà ritenuta congrua dal Giudicante;

accertato il grave danno all'immagine subito dalla società attrice in qualità di proprietaria [REDACTED] a seguito dell'illegittimo comportamento dell'istituto di credito convenuto, condannare il medesimo al risarcimento del danno all'immagine da essa subito che si quantifica in quella somma minore o maggiore che emergerà in corso di causa e verrà ritenuta congrua dal Giudicante;

accertarsi e dichiararsi che [REDACTED] ha conteggiato gli interessi passivi sui conti correnti della società attrice accesi presso la filiale di [REDACTED] ed intestato alla società, a decorrere dal 1990 e per tutti i periodi meglio individuati in narrativa, in violazione dell'articolo 1283 cc., per le ragioni in fatto ed in diritto formulate in narrativa;

dichiararsi la nullità di ogni eventuale clausola del contratto di conto corrente di cui in narrativa che consente il conteggio di interessi anatocistici a norma dell'articolo 1283 cc.;

accertata e dichiarata l'indebita percezione da parte della banca di interessi anatocistici e contra il disposto di cui all'art. 1283 c.c., condannarsi l'istituto di credito convenuto a restituire tutti i maggiori interessi addebitati e/o percepiti contra legem pari ad € 2.732,67 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia oltre ad interessi dal dovuto al saldo;

accertarsi e dichiararsi altresì l'indebita percezione da parte della banca convenuta di commissioni di massimo scoperto calcolate sugli scoperti di conto corrente come meglio emerge dagli estratti di conto corrente prodotti in causa, e condannarsi conseguentemente la stessa a restituire quanto illegittimamente addebitato, quantificato nella misura complessiva di € 218,32 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia oltre agli interessi dal dovuto al saldo;

accertarsi e dichiararsi altresì l'indebita percezione da parte della banca convenuta di spese fisse di chiusura come meglio emerge dagli estratti di conto corrente prodotti in causa, e condannarsi conseguentemente la stessa a restituire quanto illegittimamente addebitato, quantificato nella misura complessiva di € 540,25 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia oltre agli interessi dal dovuto al saldo;

accertato e dichiarato quanto sopra, condannarsi l'istituto di credito convenuto a rifondere agli attori i danni subiti e subendi in conseguenza diretta od indiretta dei fatti di cui in narrativa, per l'importo che verrà

accertato in corso di causa o verrà determinato in via equitativa oltre ad interessi dal dovuto al saldo;

In via subordinata

accertato il comportamento illegittimo ed in contrasto con il dovere di buona fede e correttezza tenuto dall'istituto convenuto, condannare il medesimo ad un risarcimento la cui quantificazione si lascia all'arbitrio dell'Ill.mo Giudicante in via equitativa;

In ogni caso

Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi

In via istruttoria:

<sup>0</sup>  
<sup>0</sup>  
<sup>0</sup> A. Si insiste sin da ora per l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed ex art. 119 comma 4 TUB, degli estratti del riassunto scalare del c/c identificato dal numero 0015310 dei seguenti periodi: primo e terzo trimestre del 1997, terzo trimestre del 1998 e primo e secondo trimestre del 1999;

B. si richiede, altresì, che l'Ill.mo Signor Giudicante voglia disporre C.T.U. volta a determinare gli interessi passivi, le commissioni di massimo scoperto e tutte le spese relative, addebitati dalla banca odierna convenuta descritti in narrativa con formulazione del seguente quesito: "esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti ed eventualmente acquisita quella ulteriore ritenuta necessaria, ed effettuati tutti gli accertamenti, le valutazioni e quant'altro si renda necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto, voglia il c.t.u. determinare gli interessi passivi, le commissioni di massimo scoperto e tutte le spese relative, addebitati dalla banca odierna

convenuta nei rapporti intrattenuti con la società [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in seguito agli eventi descritti in narrativa”.

Per la convenuta: “In via principale di merito: per tutto quanto esposto eccepito e dedotto in narrativa, respingersi le domande avversarie in quanto inammissibili e/o improcedibili o comunque prescritte ovvero in quanto infondate in fatto e in diritto ovvero in via subordinata limitarsi l'accoglimento delle stesse secondo quanto verrà rigorosamente e incontrovertibilmente dimostrato in corso di causa, con, in ogni caso, la dovuta compensazione con il maggior credito vantato dalla [REDACTED] [REDACTED] nei confronti dell'attrice per i titoli e i motivi dedotti in causa;

Condannarsi gli attori al risarcimento del danno in favore della [REDACTED] [REDACTED] convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito con mala fede o colpa grave, per le ragioni e i motivi illustrati in narrativa, nell'importo da determinarsi equitativamente;

*In ogni caso:* con integrale vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.

*In via istruttoria subordinata:* ammettersi le prove per interpello del legale rappresentante della Società attrice e per testi, sui capitoli da 1 a 19 indicati in memoria istruttoria 11.10.2011, a mezzi testi ivi indicati.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni formulate da controparte.”

#### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Nel presente contenzioso la società attrice ha proposto nei confronti della Banca convenuta diverse domande, nel quadro di rapporti intercorrenti tra le parti. In primo luogo ha proposto una domanda risarcitoria, assumendo

che la Banca convenuta, contrariamente ai propri doveri di correttezza e buona fede contrattuale, aveva immotivatamente per un certo periodo rifiutato il pagamento di alcune ricevute bancarie o addebiti automatici, provocando danni all'immagine della società attrice presso i propri fornitori. Inoltre deduceva che nel corso dei vari rapporti intrattenuti con la società attrice, a partire dal 1990, la Banca aveva addebitato interessi anatocistici per €. 2.732,67 e commissioni di massimo scoperto per €. 218,32, e pertanto chiedeva la restituzione di tali importi.

Si costituiva la Banca convenuta, contestando la domanda risarcitoria svolta, deducendo la correttezza del proprio operato, giustificato in ragione della dichiarata intenzione del cliente di chiudere tutte le proprie posizioni presso la Banca convenuta, e contestando in ogni caso la sussistenza del danno lamentato. Circa le domande di restituzione degli importi per interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura, eccepiva in primo luogo la prescrizione di tutte le pretese relative ad annotazioni effettuate antecedentemente il marzo 2001, per prescrizione decennale. Inoltre deduceva che gli interessi erano stati correttamente computati sulla base di periodicità e reciprocità, come previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, e che le commissioni di massimo scoperto erano conformi alla legge.

I) Domanda di risarcimento danni per comportamento contrario a buona fede.

Parte attrice deduce che la Banca, senza ragioni e senza informare il cliente, abbia bloccato per un certo periodo di tempo il pagamento di alcune

RIBA appoggiate su un contratto di apertura di fido. Il fatto è incontestato, e parte attrice espone analiticamente quali RIBA non sono state pagate, e produce le richieste di sollecito da parte dei creditori. Si tratta di RIBA relative a pagamenti di utenze [redacted] e [redacted] del servizio della [redacted] ed una fattura di [redacted] per €. 912,00. Tutti i creditori peraltro, una volta scoperta la presenza del blocco, sono stati tempestivamente pagati, per stessa ammissione di parte attrice.

A prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine alle ragioni giustificatrici addotte dalla Banca, in ogni caso si rileva che difetta la prova del fatto che la società attrice abbia subito un qualche danno di rilievo, per il quale possa essere risarcita. Non può ritenersi che in un'ipotesi di questo tipo si tratti di danno in re ipsa, o sussistente in via presuntiva. Si rileva infatti che, attesa la natura dei creditori rimasti temporaneamente impagati (fornitori di utenze) e i contenuti importi, nonché la brevità del periodo di ritardo nel pagamento (Due mesi circa), in via presuntiva può presumersi che alcun discredito si sia creato circa l'immagine della [redacted] trattandosi di evenienza possibile, anche in situazioni di normalità, che alcuni addebiti automatici non vadano a buon fine, per ragioni di meri disguidi tecnici. Occorrerebbe quindi, per ritenere sussistente il danno, che venisse fornita prova che in seguito a tali ritardi la società abbia subito danni ulteriori rispetto alla richiesta di sollecito al pagamento, che è notorio che venga spedita in automatico nel caso in cui i gestori di utenze riscontrino la presenza di insoluti.

Quindi tale domanda deve essere rigettata.



## II) Domanda di restituzione di addebiti illegittimi.

Prima di esaminare il merito delle contestazioni svolte circa gli oneri indebitamente applicati, secondo l'assunto attoreo, si rileva che per quanto riguarda il c/c identificato al n. 8254, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione di qualunque pretesa restitutoria, trattandosi di rapporti chiusi da oltre dieci anni al momento della proposizione della domanda.

Per quanto riguarda poi il c/c 15310, non vi è agli atti alcuna documentazione circa gli andamenti di tale posizione. Si rileva che la mancanza di documentazione, che la parte attrice avrebbe avuto la possibilità di procurarsi ai sensi dell'art. 119 c.4 TUB, comporta l'inammissibilità di espletamento di CTU, il cui carattere sarebbe esclusivamente esplorativo.

Per quanto riguarda i conti 7969 e 11422, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione delle pretese, atteso che il termine di prescrizione decorre dal momento di estinzione del saldo di chiusura e non dalla registrazione delle singole voci, come indicato dalla sentenza della Corte Cost. 24418/10.

Circa tali conti, parte attrice ha prodotto un elaborato tecnico con cui vengono evidenziate quali voci sarebbero state applicate in eccesso.

Tale conteggi non sono stati in alcun modo contestati da parte convenuta.

Si rileva, quanto alla questione degli interessi anatocistici che sarebbero stati applicati, che la Banca si è limitata a contestare in via generica di non averli applicati, ma non ha contestato analiticamente il contenuto della

perizia, con altro diverso conteggio, che avrebbe agevolmente potuto produrre.

Lo stesso dicasi per le voci di commissione di massimo scoperto, che deve ritenersi ammissibile, quale costo aggiuntivo della remunerazione del capitale, solo in presenza di un accordo scritto, non rinnovabile tacitamente, ai sensi dell'art 2 bis della l.2/2009. Non essendovi prova di tale pattuizione, la commissione, come calcolata nell'elaborato attoreo non contestato, deve essere ritenuta indebita e dunque deve disporsi la restituzione.

Gli importi totali da restituire devono dunque essere determinati in €. 2.001,53 per interessi debitori sul conto 7969, €. 666,46 per interessi debitori sul conto 11422, €. 150,53 per commissione massimo scoperto sul conto 7969, e €. 65,32 per commissione massimo scoperto su conto 11422. Su tali importi decorreranno gli interessi legali dal giorno della messa in mora al saldo.

Attesa la reciproca soccombenza delle parti, essendo stata integralmente rigettata una delle domande proposte, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così decide:

- 1) Condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] 2.883,84, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
- 2) Rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
- 3) Compensa le spese di lite tra le parti.

Trento, 30 novembre 2012

Il Giudice

Dott. Anna Mantovani

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Alfonso Bolchini

Depositata in cancelleria in data 14 FEB. 2013

Il cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Alfonso Frisulco




Rilasciata copia conforme ex  
art. 66 lett. a) DPR 131/86

Al Avv. U. ZANONI  
17 FEB. 2013

Trento,

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Angela Moar



Si rilascia ex art. 66  
lett. a) D.P.R. 131/86